

Allegato 1 "Allevamenti"

"Linee guida per la produzione, trasformazione e somministrazione di alimenti nell'ambito della produzione primaria e delle imprese agricole in Regione Emilia-Romagna"

Il presente allegato fornisce indicazioni per operatori del settore alimentare che allevano animali destinati alla produzione di alimenti ed in particolare per gli allevatori di piccole/medie dimensioni, collocati in aree disagiate, a bassa densità zootecnica.

L'allevatore, in qualità di operatore del settore alimentare, ha la responsabilità di garantire alimenti sicuri per il consumatore nel rispetto della legislazione di sanità animale e di sicurezza alimentare. L'applicazione di buone pratiche che considerino la tutela della salute degli animali e dell'uomo; il benessere animale e la salvaguardia dell'ambiente, oltre ad elevare la quantità e la qualità delle produzioni, consente alle aziende zootecniche di soddisfare anche i requisiti per accedere ai finanziamenti comunitari (Politica Agricola Comune).

Le indicazioni riportate nel presente documento sono finalizzate a garantire lo stato sanitario e il benessere degli animali negli allevamenti e la tutela della sicurezza delle produzioni. A tale fine l'allevatore deve essere in grado di disporre di conoscenze che gli consentano di:

- riconoscere lo stato di malattia degli animali allevati;
- conoscere i pericoli e i rischi igienico-sanitari connessi con la sua attività;
- adottare buone pratiche che riducano al minimo i rischi e prevenano efficacemente i pericoli;
- tenere le registrazioni necessarie ai fini della rintracciabilità e tracciabilità.

Le informazioni possono essere raccolte in un "manuale di buone pratiche di allevamento", eventualmente redatto con la collaborazione di un veterinario aziendale o comunque di un veterinario di fiducia. Tale documento potrà essere di riferimento anche per gli organismi di controllo e l'allevatore dovrà attenersi a quanto in esso indicato. In caso di azioni diverse o scostamenti, dovrà documentare le motivazioni che li hanno determinati.

Il documento dovrà contenere gli elementi sotto riportati:

1. Descrizione dell'allevamento

La prima azione da intraprendere da parte dell'allevatore è la descrizione del contesto tenendo conto in particolare:

- delle specie animali allevate e dell'indirizzo produttivo (carne, latte, uova, etc.);

- della tipologia di allevamento;
- della consistenza massima allevabile in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dell'allevamento;
- della collocazione territoriale e delle caratteristiche ambientali;
- dei pericoli correlati e delle azioni e misure volte alla loro prevenzione, riduzione e controllo.

È consigliabile conservare presso ogni allevamento, in formato cartaceo o elettronico, in luogo facilmente accessibile al personale addetto alla cura degli animali e alle autorità di controllo, almeno le seguenti informazioni:

- nome, indirizzo e numero telefonico del proprietario e del detentore e del personale addetto alla cura e gestione degli animali;
- nome, indirizzo e numero telefonico del veterinario aziendale o incaricato;
- informazioni aggiuntive, che possano essere reperite immediatamente in caso di emergenze (es. servizio veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, trasportatore, macellatore dotato di patentino per macellazione speciale d'urgenza, grossista o farmacista, maniscalco, ditte addette alla manutenzione degli impianti, etc.).

È necessario inoltre conservare in modo ordinato e in luogo facilmente accessibile tutta la documentazione cartacea relativa alla gestione dell'allevamento (es. planimetria, autorizzazioni, registri, certificati, esami di laboratorio, attestati di manutenzione, attestati di frequenza di corsi di formazione, etc.).

La stessa può essere resa disponibile anche in formato elettronico.

1.1. AGGIORNAMENTO dei dati anagrafici dell'allevamento

L'allevatore deve comunicare ogni variazione anagrafica della sua azienda (cambio di orientamento produttivo, cambio di ragione sociale, etc.) e mantenere aggiornata la documentazione relativa ai capi presenti in stalla, in particolare:

a) Identificare correttamente i nuovi nati

Specie	Mezzo di identificazione	Entro
Bovini	2 Marche auricolari con codice identificativo univoco	20 giorni dalla nascita
Ovicapriini	1 Bolo endoruminale e 1 marca auricolare con codice	6 mesi dalla nascita

	identificativo univoco	
Ovicapriini destinati alla macellazione entro i 12 mesi dalla nascita	1 marca auricolare con codice dello stabilimento di nascita	6 mesi dalla nascita
Suini	Tatuaggio/marca auricolare del codice dello stabilimento di nascita apposto sul padiglione sinistro	70 giorni

In ogni caso, tutti i capi devono essere identificati prima di essere movimentati dall'azienda di nascita.

È possibile, qualora non si comprometta la tracciabilità e previa autorizzazione della AUSL competente per territorio, riportata anche in Banca Dati Nazionale, prorogare i tempi di marcatura dei vitelli non separati dalle madri, tenuti in allevamenti da carne allevati all'aperto in modo estensivo e isolato, quando i contatti fisici con gli animali sono ridotti per motivi geografici o per aggressività.

È fortemente consigliabile attuare una identificazione individuale delle scrofe e scrofette da rimonta al fine di gestire la corretta tracciabilità degli animali trattati.

b) Aggiornare il registro di carico e scarico degli animali

Con la normativa nazionale entrata in vigore nel 2022, la Banca Dati Nazionale (BDN) VETINFO rappresenta il registro di stalla informatizzato, evitando così un duplicato delle registrazioni su registri cartacei. Per questo l'allevatore ha l'impegno e la responsabilità di verificare che le registrazioni, anche automatiche, in BDN siano corrette e aggiornate, in modo che quanto riportato sul registro informatizzato sia sempre coerente con la situazione di stalla.

Per garantire la correttezza delle informazioni, l'allevatore di bovini deve in tutti i casi mettere in atto una procedura propria per garantire la correlazione della madre con il vitello nato prima della sua iscrizione in BDN, in particolare quando quest'ultimo viene allontanato poco dopo la nascita.

c) Aggiornare la Banca Dati Nazionale (BDN)

La BDN deve essere aggiornata direttamente dal detentore o, eventualmente da un delegato individuato dal detentore stesso. Tutte le movimentazioni di capi verso altri allevamenti, stalle di sosta, pascoli registrati, fiere, mostre, mercati o macelli, devono essere scortate dal documento di accompagnamento degli animali (modello 4 informatizzato) redatto in BDN prima della movimentazione.

Nel caso di Macellazione speciale d'urgenza (MSU) dovrà essere redatto in BDN il "documento di MSU".

Evento	Entro
Nascita bovini e ovicaprini	7 giorni dall'identificazione degli animali
Morte bovini e ovicaprini	7 giorni dall'evento
Movimentazione di entrata e uscita dall'allevamento di bovini, suini e ovicaprini	Registrazione automatica con modello 4 elettronico Correzioni e annullamento del modello 4 entro 7 giorni dall'evento

d) Segnalare tempestivamente furti e smarrimenti

È necessario segnalare i furti e gli smarrimenti di animali entro 48 h, con denuncia alla polizia o carabinieri, trasmettendo contestualmente la copia della stessa al Servizio Veterinario della ASL per la registrazione in BDN.

e) Richiedere tempestivamente la ristampa delle marche smarrite

Occorre controllare la corretta identificazione dei capi frequentemente (almeno settimanalmente) in modo da apporre il prima possibile il duplicato della marca auricolare mancante senza perdere la tracciabilità dei capi.

f) Comunicare tempestivamente il decesso dei capi

È necessario comunicare il decesso dei capi bovini sopra i 48 mesi e degli ovicaprini sopra i 18 mesi al Servizio Veterinario della AUSL competente per territorio, per consentire i prelievi previsti relativi alla sorveglianza delle TSE nei ruminanti, registrarne la morte in BDN e archiviare i certificati di smaltimento delle carcasse.

2. Valutazione del rischio sanitario

2.1. Tracciabilità e biosicurezza

Nella gestione dell'allevamento l'introduzione di nuovi animali rappresenta il fattore di maggior rischio per l'introduzione di malattie. Per questo motivo è buona prassi:

- a) Introdurre soggetti da allevamenti conosciuti (registrati in BDN con qualifica sanitaria valida) e trasportati in azienda da operatori qualificati che evitino il trasporto promiscuo e adottino prassi operative di igiene zootecnica (pulizia e disinfezione degli automezzi, di strumenti di contenzione degli animali es. corde, etc.);
- b) verificare l'identificazione e lo stato di salute dei nuovi arrivati allo scarico, sistemarli per un periodo di quarantena in locali dedicati continuando a controllarne lo stato sanitario;
- c) adottare misure che limitino gli accessi al minimo indispensabile;
- d) utilizzare abiti e calzature dedicate all'accesso nei locali in cui sono ricoverati gli animali;

- e) garantire la manutenzione degli edifici dove sono ricoverati gli animali e conservati i mangimi e le lettiere in modo che non ci siano fessure nel muro/pavimenti, le porte e le finestre devono essere "a tenuta", le canalette di scolo e i tombini non devono permettere l'entrata di animali infestanti;
- f) pulire e disinfettare in maniera adeguata i locali e le attrezzature;
- g) adottare un protocollo di lotta agli infestanti (ratti, insetti, colombi, ...);
- h) impedire il contatto con animali selvatici, anche indiretto, provvedendo a proteggere soprattutto i mangimi e le lettiere;
- i) smaltire le carcasse di animali morti presso una ditta autorizzata riponendole, se possibile, all'interno di contenitori, in attesa del ritiro, in un'area di stoccaggio lontano dai locali di stabulazione, con superfici lavabili e disinfettabili, localizzata possibilmente in prossimità dell'entrata dell'azienda;
- j) verificare sistematicamente le cause di mortalità e gli eventuali decrementi di produzione, allertando il Veterinario aziendale / di fiducia;
- k) aderire ai piani sanitari obbligatori (brucellosi, leucosi e tubercolosi per i bovini, brucellosi e piano di selezione genetica per ovini e caprini, trichinosi, malattia di Aujeszky, peste suina classica e africana per i suini);
- l) assicurarsi che il mezzo di trasporto utilizzato per l'invio degli animali al macello o in altro allevamento sia pulito e disinfettato prima dell'arrivo in azienda, le operazioni di carico è bene che avvengano lontano dai locali in cui sono ricoverati gli animali.

2.2. GESTIONE DEI FARMACI

Una corretta gestione dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati permette di prevenire il rischio legato al passaggio di residui nelle produzioni animali e quello legato alla selezione di batteri resistenti agli antibiotici (antimicrobicoresistenza).

Per gestire correttamente il farmaco è necessario:

- a) utilizzare i medicinali dietro prescrizione del veterinario aziendale o incaricato, rispettando i dosaggi, la durata dei trattamenti, le vie di somministrazione e i tempi di sospensione. Avvisare il veterinario se i medicinali causano effetti collaterali o se non sono efficaci. In caso di medicinali utilizzati di frequente, occorre riportare le istruzioni per l'uso corretto su appositi cartelli, visibili al personale che effettua i trattamenti;
- b) conservare i medicinali in un luogo diverso da quello di stabulazione (chiudibile in caso di autorizzazione alla scorta), pulito, privo di umidità e dotato di frigorifero nel caso siano presenti medicinali che lo richiedono (es. vaccini), annotare sui flaconi la data di apertura, per poter rispettare le indicazioni di conservazione riportate sul foglietto illustrativo (in genere 28 giorni dall'apertura); controllare

- frequentemente le date di scadenza e accantonare eventuali medicinali scaduti in apposito contenitore riportante la seguente dicitura: "medicinali scaduti da smaltire". I medicinali scaduti devono essere smaltiti come rifiuti speciali, mentre i flaconi vuoti possono essere conferiti alla discarica (raccolta differenziata);
- c) utilizzare le confezioni multi-dose in maniera corretta (ago per prelievo diverso da ago di somministrazione, disinfezione del tappo perforabile e sua protezione dopo il prelievo della dose prescritta); utilizzare di preferenza strumenti monouso per la somministrazione dei medicinali, lavare frequentemente le siringhe multi-dose e sterilizzare e sostituire gli aghi danneggiati;
 - d) in caso di somministrazione di medicinali tramite acqua da bere o con mangimi medicati (compresa la broda nei suini), rispettare le indicazioni riportate nei foglietti illustrativi, evitando di utilizzare, ad esempio, prodotti che non possano essere somministrati in acqua o in alimento liquido; calcolare accuratamente i dosaggi in relazione al peso vivo degli animali o al quantitativo di mangime e garantire un'adeguata pulizia degli impianti alla fine del trattamento;
 - e) identificare gli animali in corso di trattamento (utilizzando spray, fascette colorate, gessetti, etc.) e mungere separatamente se sono animali in lattazione; garantire la rintracciabilità degli animali che non sono identificati singolarmente (es. suini), se vengono spostati in box diversi;
 - f) fatta eccezione per gli allevamenti da autoconsumo, registrare sul registro elettronico i trattamenti entro 48 ore e riportare sul modello 4 elettronico i dati relativi ai trattamenti degli ultimi 90 giorni per le specie/categorie per le quali questo adempimento non viene effettuato in automatico dal sistema informativo.

2.3. ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

Gli alimenti sono in grado di avere importanti effetti sulla quantità e la qualità delle produzioni e sullo stato di salute degli animali.

In caso di produzione del mangime o di parte di esso a livello aziendale (foraggi o cereali) sul quaderno di campagna devono essere registrate tutte le operazioni che prevedono l'utilizzo e la distribuzione di sostanze chimiche sul terreno e/o sulla pianta quali le fertilizzazioni, le concimazioni, eventuali trattamenti di disinfestazione.

Per i foraggi di produzione aziendale occorre prestare attenzione al momento dello sfalcio (se il foraggio è troppo lignificato perde gran parte del valore nutritivo, se è sfalcato ad un'altezza inferiore ai 5 cm potrebbe contenere terra) e alle operazioni di fienagione (presenza di piante infestanti indesiderate o pericolose). Se il fieno viene fatto essiccare in maniera naturale, sul terreno, è necessario farlo asciugare

completamente, eventualmente rigirandolo, e sistemarlo al più presto "al coperto" per conservarne la qualità ed evitare l'ammuffimento.

Per i cereali di produzione aziendale (es. mais), mettere in atto tutti gli interventi idonei per evitare lo sviluppo di funghi produttori di micotossine: es. irrigare evitando gli stress idrici, controllare lo sviluppo della piralide (lepidottero che facilita l'accesso dei funghi), raccogliere in maniera tempestiva, senza attendere troppo oltre la maturazione fisiologica, non raccogliere ad umidità inferiori al 22-24 % per evitare il proseguimento dell'attività della piralide e dei funghi tossigeni, coordinare l'epoca di raccolta con la disponibilità del trebbiatore e con la ricettività del centro di raccolta e o dell'essiccatore stoccatore, in modo che l'essiccazione sia effettuata entro le 48 ore dalla raccolta.

Gli alimenti per il bestiame devono essere conservati in maniera adeguata, in ambienti idonei, ben ventilati, asciutti e puliti, possibilmente chiusi e ad accesso controllato: i mangimi sfusi o in sacchi devono essere protetti dall'umidità, dall'imbrattamento e dal contatto con roditori, uccelli e insetti. Si raccomanda, in caso di trattamenti contro i roditori, di non posizionare eventuali esche, anche se fissate all'interno di scatole, all'interno dei luoghi di stoccaggio dei mangimi o dei foraggi. È bene conservare i sacchi di mangime su pallet, distanziati dai muri o su materiale impermeabile per evitare che l'umidità alteri la qualità del mangime. I silos devono essere sottoposti a pulizie periodiche (almeno due volte all'anno), facendo attenzione alle muffe attaccate alle pareti ed a eventuali rimanenze. Se necessario possono essere trattati con prodotti antifungini per fumigazione. È comunque sempre opportuno annotare le date dei trattamenti effettuati. Deve essere sempre possibile risalire al tipo di mangime stoccato all'interno dei silos e agli animali che lo ricevono (es. attaccando il cartellino, oppure identificando i silos). In caso di utilizzo di mangimi medicati i silos devono essere dedicati e sottoposti a pulizia al termine del trattamento.

La base dei silos deve essere tenuta pulita da mangime caduto a terra e libera da materiali.

Le mangiatoie e gli abbeveratoi devono essere puliti regolarmente e in maniera adeguata, l'acqua di abbeverata deve essere di qualità adeguata, pulita e esente da colorazioni anomale (segno di possibile contaminazione chimica); se viene utilizzata acqua di pozzo, anche se non obbligatorio, è consigliabile un esame almeno annuale sulla potabilità.

Le razioni devono essere adeguate all'età, alla specie e alle produzioni, sia in relazione alla quantità, che alle loro caratteristiche qualitative. Per bovini, ovini e caprini è necessario assicurare il giusto rapporto tra foraggi e

concentrati, anche in relazione alla produzione lattea. Se possibile le razioni dovrebbero essere calcolate dal veterinario aziendale o incaricato o da un alimentarista e le tabelle dovrebbero essere stampate e messe a disposizione del personale che si occupa degli animali.

Nota bene: i suini non devono essere alimentati con scarti di cucina o rifiuti alimentari.

2.4. BENESSERE ANIMALE

2.4.1. NORME BASILARI

Le norme sul benessere prevedono:

- a) il personale che accudisce gli animali deve essere formato: per i suini e per i polli da carne è obbligatorio aver frequentato un corso di formazione di almeno 8 ore (tenere l'attestato agli atti, nella documentazione dell'allevamento), per le altre specie una adeguata esperienza o un titolo di studio nel settore (es. perito agrario, laurea in veterinaria, etc.) possono sostituire il corso;
- b) alimenti e acqua devono essere somministrati in maniera regolare, adeguata e sulla base del fabbisogno. I pasti non devono essere saltati (es. nei giorni festivi) o somministrati a orari variabili. L'acqua deve essere sempre a disposizione degli animali, anche in caso di alimentazione liquida (es. broda dei suini). Anche nei vitelli alimentati prevalentemente con latte è opportuno garantire la presenza costante di acqua, perché condizioni di grande calore o malattie degli animali rendono questo requisito obbligatorio;
- c) l'ambiente di allevamento deve essere correttamente areato, illuminato con luce naturale o artificiale, in modo da garantire almeno 8 ore di luce al giorno e 8 ore di riposo notturno, devono essere evitati i rumori fastidiosi e persistenti e non devono essere presenti potenziali pericoli per gli animali (es. spigoli taglienti, recinzioni di legname facilmente scheggiabile, impianti elettrici non a norma, materiali infiammabili o tossici nelle vicinanze dei ricoveri degli animali, etc.); per far fronte a periodi di grande calore è opportuno dotare gli ambienti di ventole, finestre apribili e impianti di raffrescamento; per garantire lo spazio adeguato agli animali in relazione alla loro specie, categoria, età, peso, stato fisiologico e condizioni atmosferiche è necessario calcolare le superfici (escludendo mangiatoie, abbeveratoi e box esterni non coperti) e il numero massimo di animali che possono essere allevati (vedere tabelle successive per suini e bovini);
- d) l'allevamento deve essere sottoposto a manutenzione periodica, per evitare che le strutture possano causare disagio, dolore o ferite agli animali: es. muri sconnessi, pavimenti usurati, con buchi, fessure, troppo lisci e scivolosi o abrasivi, grigliati consumati con fessure troppo ampie in relazione ai piedi degli animali; gli ambienti devono essere puliti con regolarità e con

frequenza proporzionale al numero e alla tipologia di animali presenti, al loro peso, alla stagione e ad eventuali episodi di malattie infettive; se possibile è consigliabile svuotare periodicamente gli ambienti, comprese le mangiatoie e gli abbeveratoi, per pulire e disinfettare completamente l'allevamento. La lettiera deve essere costituita da materiale pulito, asciutto e non tossico o nocivo per gli animali e deve essere rimossa e sostituita con frequenza adeguata. Se gli animali sono sporchi, bagnati e riposano direttamente sul pavimento o sul letame è segno che la lettiera deve essere rabboccata. Gli impianti di mungitura devono essere sottoposti a manutenzione periodica (almeno 1 volta all'anno, annotando le date degli interventi) e le tettarelle devono essere controllate e sostituite quando sono usurate;

- e) il personale deve accudire gli animali con tranquillità, evitando di alzare la voce e di mettere in atto comportamenti che possano produrre paura, dolore o stress (es. pungoli, forconi o pile elettriche, che possono essere utilizzate solo in casi particolari); devono essere per quanto possibile evitati i mescolamenti continui degli animali e al momento della formazione dei gruppi è necessario controllare che le lotte non eccedano rispetto alla normale formazione delle gerarchie. Gli animali malati, feriti, deboli o aggressivi devono essere separati in infermerie o recinti/locali di isolamento; le infermerie, se le condizioni degli animali feriti lo richiedono (es. zoppie, lesioni articolari, paresi, paralisi, etc.) devono essere dotate di lettiera; è vietato isolare i suini malati o aggressivi in gabbie nelle quali non riescano a girarsi su se stessi; le gabbie singole sono consentite per: scrofe subito prima del parto e fino allo svezzamento dei suinetti, scrofe in gestazione per 28 giorni dopo la fecondazione, vitelli fino alle 4 settimane di età, animali malati, feriti o aggressivi in presenza di certificazione veterinaria;
- f) gli animali che presentano forme patologiche gravi (es. traumi, fratture, ferite, prolassi, etc.) non possono essere inviati al macello perché non sono idonei al trasporto. In questi casi un veterinario pubblico deciderà se gli animali possono essere sottoposti a macellazione speciale d'urgenza o se dovranno essere abbattuti in azienda. L'abbattimento può essere effettuato dal veterinario aziendale o incaricato, dal macellatore munito di patentino o dall'allevatore che abbia seguito un corso di formazione specifico. In questo caso gli strumenti da utilizzare per l'abbattimento (pistola a proiettile captivo, coltello per dissanguamento, etc.) devono essere custoditi in un luogo sicuro e sottoposti ad adeguata manutenzione;
- g) se gli animali vanno al pascolo è necessario che dispongano di acqua pulita in quantità permanente, di spazi adeguatamente riparati dalle intemperie e dal calore nel caso in cui non possano accedere ai ricoveri ordinari e di adeguata integrazione alimentare, in caso di pascoli poveri e privi dei nutrienti essenziali.

2.4.2. INDICAZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI BENESSERE

2.4.2.1. ALLEVAMENTO BOVINO

MISURE CHE VALGONO PER TUTTI GLI ALLEVAMENTI: **i vitelli (animali fino a 6 mesi di età) non devono essere legati.**

MISURE CHE VALGONO PER ALLEVAMENTI CON PIU' DI 5 VITELLI E CHE NON VALGONO PER I VITELLI CHE RESTANO CON LA MADRE PER ESSERE ALLATTATI:

- a) i vitelli possono essere allevati in gabbiette o box individuali o in box collettivi; in questo secondo caso è opportuno raggruppare gli animali per età e per taglia per evitare competizioni. I vitelli in gabbiette o box individuali devono potersi vedere e toccare: se le pareti divisorie sono piene è necessario traforarle;
- b) Le dimensioni delle gabbiette o box individuali devono essere conformi alle seguenti misure: lunghezza del vitello moltiplicata per una larghezza corrispondente alla sua altezza al garrese (0,80x1,20 mt circa);
- c) i vitelli dopo le 8 settimane devono essere allevati in box collettivi; i box collettivi devono avere le seguenti dimensioni:

Vitelli di meno di 150 kg	Vitelli tra 150 e 220 kg	Vitelli oltre 220 kg
1,5 mq/vitello	1,7 mq/vitello	1,8 mq/vitello

I vitelli appena nati (e comunque entro le prime 6 ore di vita) devono ricevere il colostro dalle madri per poter disporre di anticorpi nei confronti delle malattie infettive. Il colostro può essere somministrato lasciando il vitello con la madre o, in alternativa, utilizzando il biberon (quantità ottimale 4 litri). Gli animali adulti devono essere sottoposti periodicamente al controllo e al pareggio dei piedi.

2.4.2.2. ALLEVAMENTO SUINO

MISURE CHE VALGONO PER I RIPRODUTTORI

- a) scrofe e scrofette non devono essere legate;
- b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa (qualora siano allevate in gruppi) devono essere di almeno 1,64 mq e 2,25 mq/capo;
- c) gruppi grandi di oltre 40 suini possono essere allevati in box la cui superficie può essere ridotta fino al 10%;
- d) gruppi piccoli composti da meno di 6 animali devono avere superficie libera totale aumentata del 10%;
- e) i lati dei recinti devono avere una lunghezza superiore a 2,8 mt. se sono allevati almeno 6 animali e superiore a 2,4 mt. se sono allevati meno di 6 animali;
- f) i verri adulti devono avere a disposizione almeno 6 mq e devono avere contatti con altri suini (visivi, uditivi e olfattivi).

MISURE CHE VALGONO PER LO SVEZZAMENTO E L'INGRASSO:

a) ciascun suino devono essere garantite almeno le seguenti misure minime:

0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg;

0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg;

0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg;

0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg;

0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg;

0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg;

1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110kg;

A tutti gli animali deve essere data la possibilità di grufolare, fornendo quantità adeguate di materiale per esplorazione (paglia, fieno, legno, corda, etc.). In caso di pavimentazioni fessurate o di pericolo di intasamento degli scarichi, il materiale può essere posizionato in modo da evitare queste problematiche (es. legno sospeso a catene o a corde, fieno inserito in mangiatoie o erogatori, etc.).

2.4.3. OPERAZIONI CHE POSSONO ARRECARRE DOLORE AGLI ANIMALI

Alcune operazioni, definite mutilazioni, possono essere consentite, purché siano svolte esclusivamente da un medico veterinario o da personale specificatamente formato e nel rispetto di determinate condizioni, che vengono di seguito riportate:

2.4.3.1. Riduzione degli incisivi e taglio della coda nei suini

Il taglio della coda e la riduzione degli incisivi dei lattonzoli possono essere effettuati entro il 7° giorno di vita dal personale dell'allevamento, ma non devono costituire operazioni di routine. È necessario abbandonare gradualmente queste pratiche, tenendo sotto controllo gli animali soprattutto al momento dello svezzamento per verificare che non si mordano le code e le orecchie. Per fare questo bisogna introdurre gradualmente nell'allevamento dei gruppi di suinetti con la coda lunga ed essere pronti a mettere in atto miglioramenti dell'ambiente e della gestione degli animali non appena compaiono i primi episodi di morsicatura. Gli animali che morsicano e i morsicati devono essere immediatamente isolati e, prima di ricominciare con l'introduzione dei suini a coda lunga è necessario, ad esempio, migliorare la ventilazione, aumentare la quantità di materiale per l'esplorazione, fornire maggiore spazio o curare eventuali patologie del gruppo. Solo in questi casi, nel momento della messa in atto dei miglioramenti necessari, è possibile usufruire di deroghe, previa compilazione di una certificazione temporanea del veterinario.

2.4.3.2. Castrazione nei suini

La castrazione può essere effettuata entro il settimo giorno di vita dal personale dell'allevamento che ha seguito corsi di formazione; dopo il settimo giorno di vita può essere effettuata solo da un veterinario, con anestesia e somministrazione di analgesici.

2.4.3.3. Rimozione dell'abbozzo corneale nei vitelli

È consentito fino alla terza settimana di vita e può essere effettuato dall'allevatore che ha seguito corsi di formazione; può essere effettuato con un termocauterio oppure con paste caustiche che provocano distruzione chimica della gemma del corno (utilizzando per esempio olio di vaselina per impedire che la pasta coli sugli occhi o venga leccata). Oltre le tre settimane l'intervento di decornazione diventa troppo doloroso e può essere praticato solo da un veterinario che utilizza anestetici e analgesici.

2.4.3.4. Taglio della coda nei bovini, nelle pecore e nelle capre

È vietato come intervento di routine (per facilitare la mungitura) e può essere effettuato solo in casi eccezionali (previa anestesia e analgesia), quando un veterinario ne stabilisce la necessità, per motivi terapeutici.

2.4.3.5. Castrazione nei bovini e negli ovicaprini

La castrazione nei bovini e negli ovicaprini può essere effettuata prima della maturità sessuale (9-12 mesi nei bovini, 5-7 mesi negli ovicaprini) dall'allevatore, sotto controllo veterinario: si possono utilizzare la pinza di Burdizzo o anelli elastici (più precocemente, entro i due mesi), utilizzando analgesici dopo l'intervento. Dopo la maturità sessuale è necessario invece richiedere l'intervento del veterinario, che utilizzerà analgesici e anestetici.

2.5. GESTIONE DI SOSTANZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE

Tra queste sostanze troviamo per esempio fitofarmaci, pesticidi, disinfettanti, disincrostanti.

Le principali regole di gestione comprendono:

- a) corretto stoccaggio (in ambienti separati da quelli degli alimenti, di stabulazione e mungitura e chiudibili in maniera efficace);
- b) registrazione e uso corretto delle sostanze pericolose;
- c) corretto deposito e smaltimento dei contenitori vuoti o scaduti contenenti dei residui.

2.6. LETAMAIE E VASCHE DI STOCCAGGIO

Per una buona gestione dell'allevamento è necessario:

- a) utilizzare platee e vasche di stoccaggio adeguatamente dimensionate e protette per evitare l'accesso di persone e animali selvatici e sinantropi, mantenendo le aree circostanti pulite;
- b) rispettare il Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento per quanto riguarda:
 - le superfici vietate all'utilizzazione agronomica;
 - i criteri di utilizzazione agronomica e il rispetto delle distanze;
 - la gestione nelle superfici in pendenza;
 - l'accumulo temporaneo di letame;

- il divieto di accumulo;
- c) rispettare i periodi di divieto della distribuzione nelle zone vulnerabili e nelle zone ordinarie;
- d) gestire, se necessario la documentazione specifica (comunicazione, registri, etc.);
- e) adottare modalità di trasporto adeguate (evitare sgocciolamenti e utilizzare la documentazione specifica come da regolamento).

2.7. GESTIONE DEI RIFIUTI

Gli imprenditori agricoli:

- a) producono rifiuti speciali "non pericolosi" (codice EER a 6 cifre) e pericolosi (codice EER a 6 cifre contrassegnato da un asterisco *);
- b) conferiscono i rifiuti nei Circuiti Organizzati di raccolta (Accordo di Programma tra Associazione di Categoria con la pubblica amministrazione e i gestori cui segue un Contratto di Servizio tra l'imprenditore agricolo e il gestore oppure una Convenzione Quadro tra Associazione di categoria e azienda di servizi privata cui segue il Contratto tra imprenditore agricolo e Azienda privata);
- c) devono trasportare i rifiuti utilizzando il Formulario oppure il modulo di conferimento; il Formulario e il modulo di conferimento opportunamente conservati in ordine cronologico ed esibiti al momento del controllo esentano l'imprenditore agricolo dalla compilazione del Registro di carico e scarico e dalla compilazione del modello unico di dichiarazione (MUD).

2.7.1. Deposito temporaneo

È il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto; l'area del deposito temporaneo deve essere opportunamente gestita rispettando:

- ordine e pulizia;
- separazione dei residui a seconda della loro natura;
- rispetto delle norme di sicurezza;
- rispetto delle norme di etichettatura, gestione e tempistiche di rimozione dei rifiuti.

L'asporto deve avvenire:

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;

In ogni caso, anche qualora il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite annuo, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

I contenitori vuoti o scaduti contenenti residui devono essere smaltiti correttamente.

I rifiuti contenenti plastica non devono essere bruciati, ma devono essere smaltiti correttamente ("Accordo di programma"); eventuali trasformatori, olii, carburanti e altri materiali esausti ovvero non più utilizzabili che possono produrre inquinanti chimici devono essere stoccati in luogo sicuro e prontamente smaltiti entro i termini di legge.

2.8. FORMAZIONE DEL PERSONALE

La responsabilizzazione del personale attraverso la formazione continua permette un incremento delle capacità individuali degli operatori e il raggiungimento di obiettivi aziendali (aumento delle produzioni e sicurezza igienico-sanitaria).

La formazione deve comprendere i seguenti argomenti:

- conoscenza degli animali allevati e delle loro esigenze in materia di socialità e di relazione, soprattutto se allevati in gruppo;
- conoscenza della normativa sul benessere animale;
- principi generali di igiene;
- corretta igiene della mungitura;
- corretta gestione della documentazione prevista dalla norma.